

Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995

Contratti in genere – Domanda di annullamento - Prova dei fatti - Caratteri - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

La prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto o di una donazione per incapacità naturale, ai sensi degli artt. 428 e 775 cod. civ., può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri; l'apprezzamento di queste prove sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995